



COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA
(Provincia di Milano)

**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO
PRINCIPALE E MINORE**

*D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868,
modificata dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950
“CRITERI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI POLIZIA IDRAULICA”*

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE.....	3
2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.1 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D’ACQUA	5
2.2 RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE	6
2.3 RETICOLO IDROGRAFICO MINORE	9
2.4 TABELLA RIASSUNTIVA DEL RETICOLO IDROGRAFICO	10
3 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	10
3.1 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO PER IL RETICOLO PRINCIPALE	10
4 NORMATIVA SUL RETICOLO IDROGRAFICO	11
4.1 NORMATIVA SPECIFICA: DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI “POLIZIA IDRAULICA”	12

Tavole

- Tav. 1: Individuazione dei corpi idrici sulle cartografie ufficiali – scale varie
Tav. 2: Individuazione del reticolo idrografico principale e della relativa fascia di rispetto – scala 1:5.000

1. PREMESSA

In adeguamento alla D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002, modificata e integrata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003, il presente documento costituisce l'elaborato tecnico riguardante l'individuazione del reticolo idrografico principale e minore, delle relative fasce di rispetto e recante le norme finalizzate a regolamentare l'attività di polizia idraulica come indicato al punto 3 della citata delibera regionale. Esso dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico a seguito di espressione di parere tecnico vincolante da parte della Sede Territoriale Regionale competente.

2. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE

2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

La D.G.R. 7/7868 del 25 Gennaio 2002 – modificata dalla nuova D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 - *"Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'Art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000"* disciplina le modalità di individuazione del **reticolo idrografico principale** e, per differenza, del **reticolo idrografico minore** e individua il **reticolo di corsi d'acqua (canali irrigui) gestiti dai Consorzi di Bonifica**; stabilisce altresì il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla **"polizia idraulica"** per il reticolo idrico minore, intesa come "attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua".

L'**Allegato A** alla citata delibera del 2003, riporta l'elenco dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico principale, sul quale, ai sensi L.R. 1/2000, la Regione Lombardia continuerà a svolgere l'attività di "polizia idraulica".

L'**Allegato B** alla D.G.R. n. 7/13950 del 2003 fornisce i criteri e gli indirizzi ai comuni per l'individuazione del **reticolo idrografico minore** e per l'effettuazione delle attività di polizia idraulica.

Il reticolo minore, individuato in base al regolamento di attuazione della L. 36/94, coincide con il reticolo idrico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione dei corpi idrici classificati come principali e di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua".

In particolare comprende tutti i corsi d'acqua che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:

- risultino individuabili sulle cartografie ufficiali (IGM, CTR);
- siano indicati come demaniali nelle carte catastali;

- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

L'elaborato tecnico, cui dovranno dotarsi i comuni in conformità e secondo le indicazioni date dalla direttiva, sarà costituito da una parte cartografica (con l'indicazione del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto) e da una parte normativa (con l'indicazione delle attività vietate e soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto).

Tale elaborato dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico e dovrà essere preventivamente sottoposto alla Sede Territoriale Regionale competente per l'espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso.

Si ricorda che fino all'approvazione da parte dello STER di competenza dello studio finalizzato all'individuazione del reticolo idrografico principale e minore e del relativo regolamento di polizia idraulica (ai sensi della D.G.R. 7/13950/2003) e al recepimento dello stesso mediante apposita variante urbanistica, valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 ed in particolare il divieto di edificazione ad una distanza minima di 10 metri dalle sponde dei corpi idrici (piede arginale esterno, ciglio di sponda).

La D.G.R. 7/13950/03, al **punto 5.1 dell'allegato B**, fronisce indicazioni in merito all'individuazione delle fasce di rispetto fluviale.

Esse devono derivare da studi di approfondimento, finalizzati alla perimetrazione delle aree di esondazione secondo le direttive di attuazione della L.R. 41/97 che fanno riferimento ai criteri PAI (studi obbligatori per il reticolo principale). In ogni caso l'individuazione della fascia di rispetto deve tener conto dei seguenti elementi:

- aree storicamente soggette ad esondazione;
- aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e qualificazione ambientale.

Al **punto 5.2** della stessa direttiva vengono richiamati i riferimenti normativi sovraordinati (R.D. 523/1904, R.D. 368/1904, PAI) e le indicazioni generali relative ad alcuni interventi vietati e consentiti entro le fasce di rispetto; il complesso di tali norme costituisce il fondamentale riferimento cui potrà ricondursi la normativa contenente la **definizione delle attività vietate e soggette ad autorizzazione comunale** entro le fasce di rispetto.

Ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 – art. 114 *“Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli*

enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)” modificata dalla l.r. 24 marzo 2004 n. 5 “Modifica a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004” – art.22, ai comuni sono trasferite le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d’acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

2.1 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D’ACQUA

L’individuazione del reticolo idrografico di Burago di Molgora ha previsto le seguenti fasi di lavoro e di raccolta dati:

- esame e confronto delle seguenti cartografie ufficiali, così come indicato dalla D.G.R. 7/13950/03:
 - cartografie dell'Istituto geografico militare in scala 1:25.000 (IGM-Tavoletta Vimercate F. 45 I N.E.);
 - carta tecnica della Regione Lombardia in scala 1:10.000 (C.T.R.);
 - mappe del catasto terreni in scala 1:2.000, messe a disposizione dal Comune di Burago di Molgora.
- Informazioni tecniche derivanti dal comune di Burago di Molgora e consultazione del seguente studio redatto dallo scrivente, in qualità di tecnico incaricato e coordinatore, e dal gruppo di lavoro costituito da Dott. Geol. Piercarlo Cattaneo, Dott. Geol. Marco Parmigiani, Dott. Arch. Patrizia Finessi e Dott. Maria Chiara Tronconi:
“Studio per le integrazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) inerenti la definizione delle fasce fluviali contenute nel progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) - Fase II e III ‘Raccolta, organizzazione ed elaborazioni dei dati’ - Allegato 6 ‘Corsi d’acqua minori’”, commissionato dalla Provincia di Milano U.O. Pianificazione Paesistica - settembre 2001.
- Informazioni derivanti dalla banca dati del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione Lombardia relativamente al tematismo “Basi ambientali della Pianura - Idrologia”.
- Sopralluoghi e rilevamenti sull'intero reticolo idrografico nel territorio comunale finalizzati a:
 - osservazione delle caratteristiche fisiche (idrografiche e geomorfologiche) dei corsi d'acqua;
 - osservazione e definizione su base morfologica dell'estensione delle aree che possono subire allagamento per esondazione e spaglio delle acque di piena;

- individuazione delle opere antropiche di attraversamento, regimazione, difesa spondale, immissione di tubazioni fognarie, ecc.;
- rilevazione fotografica delle situazioni significative (vedi allegato).

Il complesso degli elementi tecnici, censiti o definiti in dettaglio durante la fase di rilevamento in campo, è stato cartografato sulla **Tav. 2** del presente lavoro.

Tali elementi sono stati quindi considerati ai fini del tracciamento delle aree di rispetto dei corsi d'acqua per il reticolo idrografico.

2.2 RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE

Dal confronto con l'allegato A alla D.G.R. 7/13950/03, nel comune di Burago di Molgora il reticolo idrografico principale è costituito dal solo **Torrente Molgora** (MI 058).

Il Torrente Molgora, il cui corso ha una lunghezza complessiva di circa 30 km, nasce nelle colline della Brianza lecchese, da due rami torrentizi nei comuni di Colle Brianza e Santa Maria Hoè. La sua portata rimane modesta, assieme al carattere torrentizio, sino ad Olgiate Molgora dove, raccogliendo le acque di altri piccoli affluenti, comincia ad assumere i connotati di un torrente vero e proprio.

Il corso del torrente può essere a questo punto suddiviso in tre settori caratterizzati da situazioni morfologiche omogenee le cui peculiarità vengono di seguito descritte:

- **settore settentrionale (da Carnate a Omate)**: il torrente Molgora è collocato allo sbocco della fascia pedemontana delle Prealpi Lombarde in un contesto di alta pianura terrazzata caratterizzata da morfologie legate a deposizione fluvio-glaciale e fluviale di età quaternaria.

L'assetto morfologico del territorio è costituito da una serie di ripiani fluvio-glaciali terrazzati altimetricamente distinti, delimitati da evidenti orli di terrazzo o di scarpata con andamento N-S parallelo al corso del T. Molgora.

Il corso d'acqua assume andamento sinuoso, localmente meandriforme (meandro a N di Vimercate), con un letto di larghezza variabile da 4 a 8 m con massimi di 12 m.

In sponda idrografica sinistra la piana alluvionale nel tratto compreso tra Carnate e Burago di Molgora risulta ben incassata entro i depositi fluvio-glaciali pertinenti ai terrazzi più rilevati (pianalti ferrettizzati e terrazzo intermedio) con dislivelli variabili da circa 20 m a N (Carnate N), a 5-10 m verso S (Carnate, Passirano, Vimercate); sempre in sinistra idrografica tra Burago di Molgora e Omate la piana alluvionale incide i depositi della piana fluvio-glaciale tramite un orlo di terrazzo continuo con dislivello più debole (2 m circa).

In sponda idrografica destra, nel tratto compreso tra Usmate e Vimercate N, risulta difficoltoso seguire con continuità il terrazzo morfologico che individua la piana alluvionale a causa dell'intensa urbanizzazione. L'assetto morfologico naturale dell'ambito fluviale è stato alterato nel corso degli anni con interventi antropici sempre più prossimi al corso d'acqua che ne hanno condizionato l'evoluzione e il regime idraulico. La crescente urbanizzazione associata agli interventi di artificializzazione dell'alveo ha progressivamente ridotto la capacità di laminazione del T. Molgora con il conseguente incremento del rischio di esondazione. Nei limitati settori morfologicamente significativi (Usmate centro, pressi di C.na Corrada) la piana alluvionale risulta incassata da 7 a 3 m entro i depositi della pianura fluvio-glaciale.

A valle del nucleo urbanizzato di Vimercate, la piana alluvionale ritorna ad essere morfologicamente ben definita sia in sponda destra sia in sponda sinistra, risultando delimitata da un orlo di terrazzo con debole dislivello (da 1 a 2 m). In complesso l'estensione della piana alluvionale è molto ridotta.

L'alveo risulta mediamente inciso di 2-3 m ad Usmate e Burago di Molgora/Omate e di circa 5-6 m a Vimercate.

Fenomeni di erosioni di sponda con calciamento al piede si documentano in territorio di Vimercate ed Agrate.

Le opere di difesa spondale sono presenti lungo molti tratti del corso d'acqua di questo settore e sono costituiti da rinforzi con ciottoli fluviali di vecchia realizzazione (Omate), argini in terra e/o muratura, muri in cemento armato (Vimercate, Burago di Molgora), gabbionate (Vimercate) e rivestimenti con blocchi di pietra tipo scogliere (Carnate, Burago di Molgora).

Le aree esondabili, cioè quelle caratterizzate da un debole dislivello altimetrico rispetto alla quota dell'alveo attivo, occupano una percentuale di rilievo rispetto alle aree di piana alluvionale.

- **Settore Centrale (da Omate a Gorgonzola):** a valle di Omate il T. Molgora attraversa i territori urbanizzati di Caponago e Pessano con Bornago, in corrispondenza dei quali l'ambito fluviale e le fasce di pianura immediatamente circostanti hanno subito radicali mutamenti connessi ad un massiccio intervento antropico. La piana alluvionale non ha una chiara individuazione morfologica: l'orlo di terrazzo presente in prossimità dell'alveo non è sempre precisamente definibile a causa dello scarso dislivello (nell'ordine del metro) che lo separa dalla piana principale e dalle estese modellazioni antropiche della superficie topografica. Il letto del corso d'acqua si presenta incassato con dislivelli rispetto alle sponde di circa 3 m.

Localmente sono presenti opere di difesa spondale costituiti da argini in muratura/ calcestruzzo e da rivestimenti a scogliere; quest'ultimi

caratterizzano un tratto a Caponago in corrispondenza dell'attraversamento di Via delle Industrie, ed un tratto sul confine comunale tra Caponago e Pessano con Bornago in corrispondenza di un recente intervento di rettificazione dell'alveo (eliminazione dell'ansa).

I fenomeni di esondazione che si sono storicamente registrati ('77, '92) nel tratto tra Caponago e Pessano con Bornago sono principalmente legati alle situazioni di costrizione dell'alveo attivo determinate dallo sviluppo di edificazioni prossime al corso d'acqua (esempi: Via Lungo Molgora a Caponago) e alla presenza di restringimenti della sezione d'alveo costituiti da ponti a luce ridotta (ponte sulla SP Monza-Melzo, ponte sul Canale Villoresi, ponte sulla SP 242, ponte sulla SP 120) che risultano essere sottodimensionati rispetto alla portate di piena e possono essere interessati dall'accumulo di materiali vegetali e depositi fluviali.

L'area di esondazione posta a S del ponte sulla SP Monza-Melzo rappresenta un'area di laminazione controllata in zona boscata; in quest'area sono stati appositamente ridotti gli argini per favorire la fuoriuscita delle acque di piena onde evitare l'allagamento del nucleo urbano a valle.

La valle del T. Molgora, nell'area compresa tra Pessano con Bornago e il soprapasso del Naviglio Martesana, è inserita in ambito a destinazione agricola periferica ed è individuata da orli di terrazzi continui con dislivello variabile da <1 a 4 m rispetto alla piana adiacente, per un'ampiezza di alcune centinaia di metri. Il corso d'acqua mantiene il suo andamento sinuoso, localmente meandriforme, generalmente incassato di circa 1-2 m; l'incisione dell'alveo attivo raggiunge i 3-4 m in corrispondenza dei perimetri esterni dei meandri (Gorgonzola), ove il terrazzo che delimita l'alveo corrisponde al limite tra piana alluvionale e pianura (corrispondenti ai due suddetti sistemi di pedopaesaggio definiti nella "carta pedologica Ersal").

Le sponde sono naturali, localmente protette da argini in calcestruzzo o da scogliere. In condizioni di piena il flusso può interessare parzialmente la piana alluvionale per la presenza di significative aree con risalto morfologico a ridosso dell'alveo.

- **Settore meridionale (da Cassina de' Pecchi/Gorgonzola a Truccazzano):** il corso d'acqua in questo settore è inserito nell'ambito della media pianura milanese priva di evidenze morfologiche. L'area di pertinenza del T. Molgora si identifica come una area lievemente depressa senza lineamenti geomorfologici significativi. L'alveo, ad andamento rettilineo tra Cassina de' Pecchi e Gorgonzola e sinuoso tra Melzo e la confluenza con il Canale della Muzza, risulta generalmente poco inciso (circa 2/2.5 m) con locali tratti incassati di circa 3-3.5 m a Melzo (Ponte su Viale Lussemburgo) e verso l'immissione in

Muzza; le sponde del corso d'acqua risultano quasi costantemente provviste di argini in terra, scogliere con massi ciclopici, muri in cemento armato. L'area potenzialmente esondabile è situata in corrispondenza della C.na Vittoria a S di Cavaione al confine con il comune di Liscate; il rischio è determinato dalla presenza di argini di altezza limitata e dagli effetti di rigurgito con sostanziali innalzamenti del pelo libero dell'acqua che si verificano, in occasione di eventi intensi, alla confluenza del T. Molgora con il Canale Muzza.

La consultazione del SIT ha permesso di raccogliere alcune informazioni relative al territorio di Burago di Molgora legate al tematismo "*Basi ambientali della pianura - idrologia superficiale*" (progetto realizzato dall'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia - ERSAL).

Il tematismo dell'idrologia superficiale, nato come revisione del reticolo idrografico principale e secondario del territorio della pianura lombarda, contiene il reticolo idrografico attuale e il riporto del reticolo storico dei principali corsi d'acqua. I tracciati delle divagazioni storiche dei principali alvei fluviali sono stati rilevati in tre periodi diversi: alla fine dell'Ottocento, intorno all'anno 1935 e nel 1955. Queste informazioni sono state ricavate dall'analisi della cartografia prodotta dall'IGM (Istituto Geografico Militare) in scala 1:25.000 in occasione della prima levata della "Carta d'Italia" (1880-90) e degli aggiornamenti compiuti intorno al 1935 e dalla fotointerpretazione del volo GAI del 1954-55.

Questi dati permettono di definire, nel periodo dell'ultimo secolo, l'area di massima divagazione dei corsi d'acqua esaminati, strumento utile per valutazioni e confronti sul rischio ambientale.

L'individuazione dei tracciati antichi del Torrente Molgora convalida la ricostruzione fatta nel documento citato nel paragrafo precedente delle zone con debole dislivello altimetrico rispetto alla quota dell'alveo attivo e, di conseguenza, potenzialmente inondabili; esiste una buona corrispondenza, infatti, tra tali zone e le aree di divagazione storica dell'alveo fluviale.

2.3 RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

Dall'analisi delle cartografie ufficiali, il territorio comunale di Burago di Molgora è privo di reticolo idrografico minore, in quanto non sono presenti altri corsi d'acqua oltre il Torrente Molgora.

2.4 TABELLA RIASSUNTIVA DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Viene di seguito riportata la tabella riassuntiva del reticolo idrografico individuato nel comune di Burago di Molgora:

RETICOLO PRINCIPALE				
NUMERAZIONE <i>D.G.R.7/13950/03</i> <i>Allegato A</i>	DENOMINAZIONE/ LOCALITÀ	GESTORE	SOGGETTO TITOLARE DELLA POLIZIA IDRAULICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
<i>MI058</i>	Torrente Molgora	Regione Lombardia	Regione Lombardia	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/04

3 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Viene di seguito indicato con maggior dettaglio il criterio utilizzato per la definizione delle fasce per il reticolo principale. L'individuazione cartografica delle fasce di rispetto è riportata in **Tav. 2**.

In riferimento al territorio di Burago di Molgora, sono state individuate le seguenti:

- ***Fascia di rispetto R1, soggetta ad attività di “polizia idraulica” ai sensi della D.G.R. n. 7/13950/2003 e all'applicazione dei canoni regionali;***
- ***Area di protezione a fini idraulici R2,***

ognuna con un diverso grado di tutela delle proprie aree di pertinenza.

Si evidenzia, come già accennato nel paragrafo “Riferimenti normativi” che la **Tav. 2** costituisce l'elaborato di cui al punto 3 della citata Delibera Regionale e dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico. Tale elaborato dovrà essere preventivamente sottoposto alla Sede Territoriale Regionale competente per l'espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso.

La fascia di rispetto fluviale individuata ed approvata costituirà l'area di riferimento per l'attività di polizia idraulica (con le relative competenze individuate nella tabella riassuntiva del reticolo idrografico) e costituirà altresì l'area di applicazione dei canoni regionali, ai sensi dell'Allegato C della D.G.R. 7/13950/2003.

3.1 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO PER IL RETICOLO PRINCIPALE

FASCIA DI RISPETTO

La fascia di rispetto **R1** per il Torrente Molgora (**Tav. 2**) è stata tracciata con criterio geometrico in riferimento al R.D. 523/1904 (limite di inedificabilità) ed è da intendersi estesa fino ad una distanza di **10 m** dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove presente, dell'alveo attivo nella sua attuale configurazione.

Tale fascia costituisce una proposta di perimetrazione che, una volta approvata dalla Struttura Regionale competente, potrà costituire l'area di riferimento per lo svolgimento dell'attività di polizia idraulica da parte della Sede Territoriale della Regione Lombardia.

FASCIA DI PROTEZIONE

La fascia di protezione **R2** a fini idraulici, si estende all'esterno della adiacente fascia di rispetto e comprende le aree caratterizzate da un debole dislivello altimetrico rispetto alla quota dell'alveo attivo e, di conseguenza, potenzialmente interessabili da fenomeni di esondazione.

Tale fascia è stata introdotta per consentire il mantenimento di aree adibite alla laminazione naturale dei corsi d'acqua in zone naturalmente inondabili, evitando qualsiasi intervento di trasformazione del naturale assetto geomorfologico ed idrografico e favorendo gli interventi di sistemazione idraulica finalizzati alla laminazione delle piene e ad evitare la concentrazione dei flussi idrici da smaltire.

Ai sensi del punto 3 dell'Allegato B della D.G.R. 7/13950, il presente studio ha definito pertanto l'estensione delle fasce di rispetto per il Torrente Molgora e la relativa normativa di polizia idraulica (cfr. capitolo 4).

Tali fasce costituiscono una proposta di perimetrazione che, una volta approvata dalla Struttura Regionale competente, potrà costituire l'area di riferimento per lo svolgimento dell'attività di polizia idraulica da parte della Sede Territoriale della Regione Lombardia.

4 NORMATIVA SUL RETICOLO IDROGRAFICO

Le attività di "polizia idraulica" riguardano il controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua e mantenere l'accessibilità al corso stesso per la sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

I punti 5.2 e 6 di cui all'Allegato B della D.G.R. 7/13950/2003, indicano i principali riferimenti normativi e le prescrizioni di base per la definizione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione entro le fasce di rispetto fluviali.

Il presente capitolo contiene una proposta di Regolamento di polizia idraulica, mirato alla definizione delle attività vietate e consentite con autorizzazione in relazione alle problematiche specifiche dei corsi d'acqua insistenti sul territorio comunale. In esso sono contenuti tutti quegli elementi che consentiranno di regolamentare le attività in fregio ai corsi d'acqua.

Nell'allegato 1 alla presente relazione vengono invece riprese integralmente le indicazioni date dalla "normativa sovraordinata" di riferimento.

4.1 NORMATIVA SPECIFICA: DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI "POLIZIA IDRAULICA"

Il presente regolamento, valido sia per il reticolo principale che minore, è da considerarsi integrativo e non sostitutivo delle normative vigenti in materia di tutela ambientale e di gestione del territorio.

ARTICOLO 1 – Definizioni

Demanio idrico

Fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali ad esclusione di quelle piovane non ancora raccolte in corsi d'acqua od in cisterne ed invasi.

Polizia idraulica

Per polizia idraulica si intende l'attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua e mantenere l'accessibilità al corso stesso per la sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. Le norme di polizia idraulica si applicano alle acque pubbliche.

L'esercizio delle attività di polizia idraulica (provvedimenti autorizzativi e concessori, calcolo dei canoni) sul reticolo principale individuato dall'allegato A alla D.G.R. 7/13950/2003 compete alla Regione Lombardia.

Nulla Osta

Provvedimento con il quale l'autorità idraulica verifica che non vi siano elementi ostativi a svolgere una determinata attività senza danno per il pubblico interesse. Ai sensi delle presenti norme il Nulla osta viene rilasciato per quelle attività di cui al successivo art. 4 che ricadono in fascia di rispetto e non influiscono né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua (es. recinzioni, pulizia e taglio piante, difese radenti, ecc.). Tali attività non sono soggette al pagamento di alcun canone ai sensi della D.G.R. 7/7868/2002 come modificata dalla D.G.R. 7/13950/2003.

Autorizzazione a soli fini idraulici

Essa valuta la compatibilità dell'intervento da eseguire con il buon regime delle acque. Necessaria quando riguarda gli interventi elencati tra le attività consentite con autorizzazione (cfr. articolo 4). L'autorizzazione a soli fini idraulici, ai sensi delle presenti norme, prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli allegati C e D del D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002. Viene rilasciata per tutti gli interventi di cui all'Allegato C della D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1/08/2003 e riportati al successivo art. 4. E' soggetta al pagamento di un canone annuo.

Concessione di occupazione di area demaniale

Necessaria quando l'intervento (soggetto per tipologia ad autorizzazione) comporta l'occupazione di aree demaniali. Ai sensi delle presenti norme, la concessione di occupazione di area demaniale è comprensiva dell'autorizzazione a soli fini idraulici e prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli allegati A e B del D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002. Viene rilasciata per tutti gli interventi che comportino occupazione di area demaniale riportati all'Allegato C della D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1/08/2003 ed è soggetta al pagamento di un canone annuo e di una imposta regionale come specificato al successivo art. 6 (canoni di polizia idraulica).

Sdemanializzazione

Modificazione o ridefinizione dei limiti e vendita al privato delle aree demaniali. A tale riguardo si ricorda che le modalità operative da utilizzarsi per le procedure di sdemanializzazione sono quelle previste dalla D.G.R. 14 gennaio 2005, n. 7/20212.

ARTICOLO 2 – Fasce di rispetto

Fascia di rispetto del reticolo idrico principale. In tale ambito sono ricomprese le aree di rispetto dei corsi d'acqua classificati come principali nelle tabelle dell'allegato A della D.G.R. n. 7/13950/2003 e nella tabella 1 del presente studio. Essa comprende l'alveo, le sponde e le aree di pertinenza del corso d'acqua. Il suo limite è determinato dall'involuppo massimo delle linee che sottendono un'area estesa a 10 m rispetto al ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove presente (vincolo di inedificabilità ai sensi del R.D. 523/1904). Soggetta all'applicazione dei canoni di polizia idraulica.

ARTICOLO 3 – Attività vietate nelle fasce di rispetto

Nelle fasce di rispetto individuate **sono vietate** le seguenti attività:

- nuove edificazioni;
- tombinatura dei corsi d'acqua;
- l'estrazione di materiale litoide dall'alveo dei corsi d'acqua, che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica;

- esecuzione di scavi e movimenti di terreno ad una distanza inferiore ai 4 m dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, fatti salvi gli interventi espressamente autorizzati con le sole finalità di miglioramento / aumento della funzionalità idraulica del corso d'acqua;
- effettuazione di riporti se non finalizzati al mantenimento / miglioramento del regime idrico locale;
- deposito anche temporaneo di materiale di qualsiasi genere, compresi i residui vegetali, purché non funzionali agli interventi di manutenzione;
- realizzazione di strutture trasversali (recinzioni permanenti e continue, muretti di contenimento) che possano ridurre / ostacolare il deflusso delle acque;
- realizzazione di strutture interrato (box, cantine, ecc.) in quanto a rischio di allagamento;
- realizzazione di pozzi disperdenti, serbatoi sopraelevati ed interrati di carburante (gasolio o gas da riscaldamento);
- nuovi impianti di smaltimento, recupero e raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo;
- nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo l'adeguamento degli stessi alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;
- coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda o piede esterno dell'argine per i corsi d'acqua principali, al fine di assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo, con funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente;
- realizzazione di nuove linee tecnologiche longitudinali entro gli alvei fluviali o in aree interessabili dall'evoluzione geodinamica dello stesso.

ARTICOLO 4 – Attività consentite con autorizzazione

Sono **consentite** le attività di seguito elencate, **previa autorizzazione o nulla-osta** dell'Ente Competente per le attività di polizia idraulica (cfr. tabella 1 riassuntiva del reticolo idrografico). Qualora l'intervento soggetto ad autorizzazione comporti l'occupazione di aree demaniali, è necessario anche il rilascio di concessione di occupazione di area demaniale.

I decreti e i disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti le autorizzazioni ai soli fini idraulici e le concessioni di aree demaniali da utilizzarsi da parte della Regione Lombardia sono quelli approvati con D.d.g. 13 dicembre 2002 n. 25125 *“Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali – D.G.R. n. 7868 del 25 gennaio 2002”*.

- Realizzazione di difese radenti, senza restringimento della sezione d'alveo e deviazioni della corrente, caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;

- ripristino di protezioni spondali e/o di difesa in alveo deteriorate, nel rispetto di quanto indicato al punto precedente;
- interventi di manutenzione dell'alveo intesi come rimozione di tutto ciò che ostacola il regolare deflusso delle acque: rimozione dei rifiuti solidi o di materiale non naturale e delle ramate trasportate dalla corrente;
- interventi di ripristino della capacità idraulica nei tratti canalizzati ed in corrispondenza delle opere di attraversamento: taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, pulizia dell'alveo a seguito dell'accumulo di materiale solido che ostacola il regolare deflusso, protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento;
- pulizia dei tratti tombinati con eliminazione del materiale solido e vegetale ostacolante o parzializzante il regolare deflusso delle acque;
- taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento;
- mantenimento / manutenzione delle sponde/argini mediante taglio delle ramate per l'alleggerimento della copertura al fine di evitare l'ostruzione dell'alveo per crollo e di consentire la formazione di vegetazione spontanea;
- realizzazione di opere di sostegno a carattere locale e di modeste dimensioni;
- cambi colturali che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio di sponda;
- interventi di rinaturazione intesi come ripristino e ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona;
- realizzazione di interventi di viabilità e di sistemazione a verde, con formazione di percorsi pedonali e ciclabili senza attrezzature fisse, tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- recinzioni discontinue e non permanenti senza muratura al piede, con modalità tale da garantire l'accessibilità al corso d'acqua e comunque ad una distanza non inferiore ai 4 m dal ciglio di sponda;
- realizzazione di nuovi attraversamenti infrastrutturali (ponti, acquedotto, fognatura, gasdotti e altri servizi tecnologici) che non comportino ostacolo al naturale deflusso delle acque e comunque corredati da studio di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni e franco minimo di 1 m (per il reticolo principale), secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del F. Po "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche ed interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999). In situazioni di non criticità, per manufatti di piccola luce, le opere di attraversamento potranno essere dimensionate facendo riferimento a tempi di ritorno minori;
- realizzazione di opere interrato nel subalveo, poste a quote compatibili con l'evoluzione prevista del fondo alveo e adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione da parte del corso d'acqua;
- interventi di demolizione senza ricostruzione;

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'Art. 27, comma 1 della L.R. 12 del 11 marzo 2005;
- interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- opere per lo scarico in alveo, previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate;
- manufatti di derivazione di acque superficiali.

ARTICOLO 5 – Documentazione

La documentazione da allegare alle domande di autorizzazione/concessione è la seguente:

1) *Domanda* (in bollo solo per i privati);

2) *Relazione tecnica*. Deve contenere tutte le indicazioni utili per definire compiutamente le opere da eseguire ed in particolare:

- luogo, foglio mappa e mappale;
- motivazioni della realizzazione dell'opera;
- caratteristiche tecniche dell'opera;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
- verifiche idrauliche di portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno in genere di 100 anni e calcolo della capacità di smaltimento dell'alveo in una o più sezioni significative. In situazioni di non criticità, per manufatti di piccola luce, le opere di attraversamento potranno essere dimensionate facendo riferimento a tempi di ritorno minori;
- verifiche di compatibilità idraulica (in caso di scarichi);
- attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque;
- certificazione di destinazione urbanistica della zona e norme tecniche di attuazione ai fini della valutazione della compatibilità dell'intervento con il Piano Regolatore Comunale;
- documentazione fotografica.

3) *Elaborati grafici consistenti in:*

- estratto mappa catastale originale con sovrapposizione delle opere o interventi in progetto ed esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale eventualmente occupate;
- corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 e perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione d'intervento;
- planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;

- profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere da realizzare per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento (da valutare caso per caso);
- sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti.
- estratto dell'azzonamento del P.R.G. del comune,
- calcolo della superficie demaniale occupata.

4) Altri eventuali allegati:

- convenzione tra proprietario e richiedente;
- autorizzazione paesistica qualora l'intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico;
- autorizzazione se zona soggetta a vincolo idrogeologico;
- autorizzazione della Provincia (in caso di richiesta di autorizzazione allo scarico).

ARTICOLO 6 – Canoni di polizia idraulica

Le fasce di rispetto individuate nel presente studio costituiscono le aree di applicazione dell'Allegato C della D.G.R. 7/13950/2003 "Canoni Regionali di Polizia Idraulica". Tale allegato individua la tipologia di manufatti, opere ed attività che, ricadendo in area di rispetto, richiedono il pagamento dei canoni annuali regionali. Per ciascuna tipologia l'importo è distinto a seconda che l'opera sia soggetta ad autorizzazione ai soli fini idraulici senza occupazione di aree demaniali o sia soggetta a concessione con occupazione di aree demaniali.

I proventi derivanti dai canoni relativi alle autorizzazioni, concessioni e cauzioni, per l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico principale sono introitati dalla Regione Lombardia.

Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo idrografico è dovuta anche l'imposta regionale nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone annuo da versare, così come previsto dall'Allegato C della D.G.R. 7/13950/2003 ed esplicitato con D.d.u.o. 28 ottobre 2003 n. 17984 "*Modalità di riscossione dei canoni, addizionali o imposte e della costituzione del deposito cauzionale relativi alle concessioni per l'uso dei beni del demanio idrico*". Il versamento di tale imposta dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 49129869 intestato a:

Tesoreria Regione Lombardia
Via G.B. Pirelli, 12
20124 Milano

specificando, quale causale: Imposta su concessioni del demanio idrico.

ARTICOLO 7 – Sdemanializzazioni

Nelle procedure di sdemanializzazione il provvedimento finale di sdemanializzazione è di competenza statale (attraverso le Agenzie del Demanio-Filiali Regionali) e può essere assunto solo a seguito di parere favorevole della Regione Lombardia.

Ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 le aree del demanio fluviale di nuova formazione (ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 37) non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Le procedure da seguire nelle istanze di sdemanializzazione sono quelle riportate nella D.G.R. 14 gennaio 2005, n. 7/20212 *“Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico”*.

ARTICOLO 8 – Scarichi in corso d'acqua

L'autorizzazione a soli fini idraulici sotto l'aspetto della quantità per l'attivazione di scarichi in corso d'acqua è rilasciata dall'autorità idraulica competente:

- comune/comunità montana, per il reticolo minore;
- ente gestore, per i canali irrigui e di bonifica;
- regione, per il reticolo principale;
- AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po), per i corsi d'acqua di propria competenza;

previa verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Inoltre il manufatto dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e si dovranno prevedere accorgimenti tecnici volti alla protezione delle sponde e del fondo alveo per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

L'autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto quantitativo è soggetta al pagamento di un canone annuo secondo quanto previsto dall'Allegato C della D.G.R. n. 7/7868/2002 come modificata dalla D.G.R. 7/13950/2003.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 152/06, dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta all'autorizzazione idraulica di cui al presente articolo.

ARTICOLO 9 – Opere di derivazione

La realizzazione di opere di derivazione d'acqua è soggetta ad autorizzazione:

- provinciale per piccola derivazione (< 1 modulo);
- regionale per grande derivazione (> 1 modulo)

ai sensi dell'art. 15 del r.d. 1775/1933, così come indicato nella L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

ARTICOLO 10 – Violazioni

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

Il Tecnico Incaricato
Dott. Geol. Efrem Ghezzi